DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(Decreto-legge n. 237 del 2016)

Tutela del risparmio nel settore creditizio

EMENDAMENTI

ARTT. 24-28

AS 2629
EMENDAMENTO

Articolo 24

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"24-*bis*. (*Destinazione delle risorse finanziare*) - 1. Delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo sono attribuiti 5 miliardi di euro per l'anno 2017:

a) agli interventi connessi agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni delle regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria di cui agli allegati 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229 e quelli rientranti nella dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 201, nonché alle opere di ricostruzione pubblica e private nei medesimi Comuni;
b) agli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose e piovose, che hanno colpito alcune zone del territorio nazionale nel mese di gennaio 2017, ivi compresi i danni causati dalle medesime avversità alle produzioni agricole e zootecniche, come individuate dalle dichiarazioni dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dello stato di calamità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nelle lettere a) e b) del primo comma come segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che indicano anche la ripartizione tra le regioni interessate."

Sen. Arrigoni
Sen. Comaroli
Sen. Tosato

24.0.1

A.S. 2629
Emendamento
Art. 24

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

"Capo III-bis

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRATEGIA NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE, NONCHÉ LA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DI BASE NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL RISPARMIO PRIVATO

Art. 24-bis.

(*Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria e la cittadinanza economica*)

1. Le disposizioni del presente Capo IV prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria e la cittadinanza economica, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta. Tali disposizioni sono volte, in particolare, ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

2. Ai fini del presente capo IV si intende per cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale.

3. Restano salve le autonome iniziative e le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale svolte da soggetti pubblici e privati.

4. Le disposizioni del presente capo IV costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione.

Art. 24-*ter*.

(*Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*).

1. Ai fini del Capo IV del presente decreto-legge, in conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si intende il processo attraverso il quale le persone, al fine di potere assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per ottenere assistenza e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il proprio grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale, possedute ovvero di loro interesse.

2. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare

24.0.2

nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti. I corsi in materia di educazione finanziaria sono svolti nell'ambito dell'autonomia concessa agli istituti scolastici.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma che definisca una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale», con la redazione di apposite linee guida. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dovrà conformarsi ai seguenti princìpi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo e che ne sia garantita la terzietà e l'autonomia didattica e scientifica, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;
b) definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
c) prevedere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte delle persone, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e supporti di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche web e reti televisive e radiofoniche);
d) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali;
e) stabilire che, nei territori dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato avvengano anche nella lingua di minoranza linguistica riconosciuta.

4. Lo schema di programma di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.

5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 2, da adottare con le medesime procedure previste al comma 3.

Y. 24.0.2 22 Y.

Art. 24-*quater*

(*Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*)

1. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui all'articolo 24-*ter* è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da diciannove membri, compreso il direttore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, uno dall'Associazione Intermediari Mercati Finanziari, esperto nelle materie economico-finanziarie, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

3. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non da titolo ad alcun emolumento o compenso.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) assistere il Governo nella predisposizione della Strategia nazionale di cui all'articolo 24-*ter*, nonché nella sua valutazione, monitoraggio e revisione;

b) assistere il Governo nell'attuazione dei principi di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, nel rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza, uniformità, semplicità e completezza dell'informazione;

c) individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;

d) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera c), determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea, valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza;

e) favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera c), nell'ottica di evitare sovrapposizioni tra, i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, favorendo un'efficace allocazione delle risorse;

f) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee guida e degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi delle lettere a) e c);

24.0.2

g) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

h) raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet e attraverso altri canali, ivi compresi i servizi forniti dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di persone, segmentando l'offerta distintamente per i giovani in età scolastica e per la popolazione adulta;

i) implementare sul proprio sito *internet* un servizio di comunicazione in tempo reale (*online chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale.

5. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

6. Il Comitato trasmette entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Tale relazione contiene:

a) le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;

c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente esprimendo in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato e indicando le iniziative richieste per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo. Il rapporto è altresì trasmesso alle Camere in allegato alla relazione di cui all'articolo 24-*ter*, comma 5.

8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 24-*quinquies*

(Promozione dell'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, il Comitato promuove l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati, con particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi.

2. Gli enti locali hanno la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 24-*sexies*

(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e per gli adulti).

1. Per la definizione di iniziative scolastiche dirette ai giovani il Comitato, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in accordo con il Tavolo Paritetico Economia e Legalità presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti, secondo un approccio di curricolo verticale rispondente al principio di ergonomicità dei contenuti da veicolare attraverso l'insegnamento;
b) individua modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie telematiche.

2. Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, il Comitato, con il diretto coinvolgimento dei ministeri interessati, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale:

a) definisce le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, secondo criteri di ergonomicità e con riferimento ad obiettivi concreti e misurabili; tali iniziative sono rivolte prioritariamente ai soggetti più esposti a rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e sono successivamente estese all'intera popolazione;
b) detta criteri per garantire la correttezza e la trasparenza informativa, con particolare riguardo alla prevenzione di conflitti d'interesse nei soggetti che impartiscono l'insegnamento.
c) favorisce il confronto tra i soggetti attivi nel settore, garantendo la condivisione delle buone pratiche già esistenti.

3. I soggetti che attivano programmi educativi comunicano, sulla base dei criteri di misurazione dell'efficacia concordati con il Comitato, i risultati delle rispettive attività.

4. Dall'attuazione del capo IV del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle attività previste dal capo IV del presente decreto-legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

GIANLUCA ROSSI

Rossi

24.0.2

A.S. 2629

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di minimizzare l'entità delle prospettate contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, rafforzando l'accesso diretto delle piccole e medie imprese al mercato finanziario e riducendone corrispondentemente l'esposizione creditizia, all'articolo 1, comma 102, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *'e alla fine del quinto anno, la quota complessiva deve risultare investita da almeno tre anni per almeno il 10% in strumenti finanziari di PMI, così come indicate all'articolo 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotande o quotate in mercati alternativi e/o regolamentati da Borsa italiana'*."

Turano

TURANO

25.1

AS 2629

Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

(Separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari)

1. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Attività bancaria e principio di separazione tra banche commerciali e banche d'affari)

1. L'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche ed ha carattere d'impresa.
2. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, le banche di cui al comma 1 si differenziano in:

a) banche commerciali, che esercitano esclusivamente l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e delle comunità;
b) banche d'affari, che esercitano l'attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario, secondo la disciplina propria di ciascuna.

3. Le attività sub alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2 sono incompatibili. All'atto di costituzione ogni banca deve dichiarare quale dei due tipi di attività intende svolgere, adeguando il suo statuto. "

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione la Banca d'Italia, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma 1.

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

25.0.1

AS 2629

Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

(Istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria)

1. Al fine di diffondere tra i cittadini, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, l'educazione finanziaria, è istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno altresì parte del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia.
2. Il Comitato di cui al comma 1 dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, e dalla sua istituzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Comitato ha il compito di:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;

b) coordinare le iniziative volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;

c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

e) favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di coordinare le azioni da porre in atto e di agevolarne la realizzazione;

f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

25.0.2 -/.

g) verificare l'efficacia dei progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

4. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 7, può avvalersi del supporto di ulteriori esperti.

5. Il Comitato stipula apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, ritenuti idonei che non versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi secondo le linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato stipula, inoltre, apposite convenzioni con i soggetti che intendono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari mediante il versamento di contributi economici o di altre forma di partecipazione.
6. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2.

16-ter. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

25.0.2

AS 2629

Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis

(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

25.0.3

AS 2629

Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis

(Disposizioni in favore degli investitori in banche in risoluzione)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere, in fondo, il seguente periodo:
"o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità;"

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

25.0.4

AS 2629

EMENDAMENTO

Articolo 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

25-*bis*. *(Commissione di inchiesta)*. 1. In considerazione delle gravi difficoltà patrimoniali che alcuni istituti di credito del sistema bancario italiano stanno attraversando, è istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) verificare la gestione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena che ha richiesto l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione in merito alle attività di speculazione ad alto rischio, intendendo attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che hanno esposto il patrimonio di base al pericolo di default con conseguente necessità di avvio del processo di risoluzione;
b) accertare altresì le attività la banca di cui alla lettera a) in merito a qualsiasi tipologia di speculazione finanziaria che è stata suscettibile di condizionarne l'andamento del bilancio fino al raggiungimento della situazione patrimoniale che ha reso necessario il processo di risoluzione;
c) accertare la gravità della responsabilità colposa o dolosa dei dirigenti e dei funzionari dell'istituto Monte dei Paschi di Siena in merito alle scelte di indirizzare gli investimenti finanziari in titoli tossici e poco sicuri;
d) indagare in quale misura simili pratiche di speculazione finanziaria siano in uso anche in altri istituti bancari e quali altre banche del sistema italiano, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, potrebbero subire interventi di ristrutturazione di qualsiasi tipo suscettibili di procurare degli ulteriori danni patrimoniali agli investitori non istituzionali;
e) accedere ad ogni documentazione ed ogni atto, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, relativi ad ogni ispezione operata dalla Banca d'Italia dal 1 gennaio 2005 al 30 novembre 2015 in ogni istituto bancario o finanziario italiano, al fine di verificare l'andamento macroscopico dell'intero sistema bancario del Paese e la relativa adeguatezza della vigilanza istituzionale;
f) accedere a tutti gli atti e le misure adottate dai commissari, nonché al rendiconto analitico delle singole spese sostenute dai commissari nell'esercizio del loro mandato, ivi comprese le spese inerenti le consulenze assegnate, in tutti gli istituti bancari e finanziari sottoposti a commissariamento e in Banca Monte dei Paschi di Siena, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, posti in essere dal 1 gennaio 2005 al 30 novembre 2015 al fine di verificarne l'idoneità;
g) verificare che la Banca Monte dei Paschi di Siena abbia rispettato la normativa in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti assicurando la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e offerte e quelle effettivamente applicate ai clienti;
h) accertare che non vi sia stata l'assunzione di comportamenti fraudolenti da parte dei dirigenti, dei funzionari, dei promotori e dei consulenti di cui la banca in oggetto si sia avvalsa nei confronti degli investitori non istituzionali al fine di indurli all'acquisto di titoli non sicuri senza che ne fossero sufficientemente informati;
i) verificare, le attività di monitoraggio della Banca d'Italia nel suo ruolo di analisi microprudenziale sulla banca in oggetto al fine di rintracciare le motivazioni, e le eventuali responsabilità, di un mancato intervento preventivo che potesse evitare l'intervento statale;
l) accertare l'attività di monitoraggio della Banca d'Italia sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti soprattutto in merito alla tutela dei clienti meno esperti e verificare

25.0.5

se questa, in caso di necessità, sia intervenuta con le sanzioni e gli strumenti correttivi adeguati o accertare le responsabilità della stessa, qualora non siano stati messi in atto specifici interventi;

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 25-*ter*.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 25-*quater*.

(Testimonianze)

25.0.5

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 25-*quinquies*.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettere e) e f).

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 25-*sexies*.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 25-*septies*.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

25.0.5

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2016 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività."

Sen. Calderoli

Sen. Tosato

Sen.ce Comaroli

25.0.5

EMENDAMENTI AS. 2629

Art. 26

All'articolo 26, comma 1, lett. b), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: «In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile» *fino a* «ai fini dell'opponibilità della garanzia stessa.».

BOTTICI, AIROLA

26.1

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole: *<<dalle start-up innovative, dalle PMI innovative>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<dalle PMI>>*;
b) ovunque ricorrano, le parole: *<<in start-up innovative e in PMI innovative>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<in PMI>>*;
c) ovunque ricorrano, le parole: *<<della start-up innovativa o della PMI innovativa>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<della PMI>>*;
d) ovunque ricorrano, le parole *<<di start-up innovative e di PMI innovative>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<di PMI>>*;
e) ovunque ricorrano, le parole *<<da start-up innovative e da PMI innovative>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<da PMI>>*.

1-ter. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ovunque ricorrano, le parole: *<<start-up innovative>>* e *<<start-up innovativa>>*, sono sostituite dalla seguente: *<<PMI>>*."

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e disposizioni per favorire l'autonomo finanziamento delle PMI".

TURANO

Turano

26.2

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

(Misure di salvaguardia del mercato finanziario)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 12 agosto 2016, n. 170, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente lettera:

m-bis) prevedere che il Comitato, su proposta dell'IVASS, al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario o prevenire i rischi che rappresentano una grave minaccia per la posizione finanziaria delle imprese di assicurazione, possa adottare le seguenti misure precauzionali:

a) limitare temporaneamente l'esecuzione di alcune opzioni/facoltà previste dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione esistenti, quali il differimento della scadenza o il versamento di premi aggiuntivi;
b) restringere temporaneamente la libera disponibilità di tutti o parte degli attivi;
c) sospendere, ritardare o limitare temporaneamente, per tutto o parte del portafoglio, il pagamento dei valori di riscatto o l'erogazione di prestiti sul contratto;
d) limitare temporaneamente la distribuzione di dividendi agli azionisti.

Tali misure sono adottate per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori sei mesi se le condizioni che ne hanno giustificato l'introduzione non sono cambiate."».

Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, dopo le parole: "*settore bancario*" inserire le seguenti: "*e finanziario*".

Moscardelli

MOSCARDELLI

26.0.1

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis. (Misure di salvaguardia del mercato finanziario)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 12 agosto 2016, n. 170, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente lettera:

m-bis) prevedere che il Comitato, su proposta dell'IVASS, al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario o prevenire i rischi che rappresentano una grave minaccia per la posizione finanziaria delle imprese di assicurazione, possa adottare le seguenti misure precauzionali:

a) limitare temporaneamente l'esecuzione di alcune opzioni/facoltà previste dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione esistenti, quali il differimento della scadenza o il versamento di premi aggiuntivi;
b) restringere temporaneamente la libera disponibilità di tutti o parte degli attivi;
c) sospendere, ritardare o limitare temporaneamente, per tutto o parte del portafoglio, il pagamento dei valori di riscatto o l'erogazione di prestiti sul contratto;
d) limitare temporaneamente la distribuzione di dividendi agli azionisti.

2. Tali misure sono adottate per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di ulteriori sei mesi se le condizioni che ne hanno giustificato l'introduzione non sono cambiate."».

Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, dopo le parole: "*settore bancario*" inserire le seguenti: "*e finanziario*".

26.0.2

Sen. Mancuso

Sen. Antezzari

AS 2629

EMENDAMENTO

ARTICOLO 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis

(*Disposizioni in materia di adempimenti per le banche*)

1. *Le banche che vengono ammesse ai benefici della presente legge hanno l'obbligo di rendere pubblici i nominativi dei primi cento clienti riferibili a sofferenze o perdite registrate dalle medesime nel contesto dei bilanci degli anni 2014, 2015 e 2016.*
2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

   "1. *Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, e salvo espresse previsioni di legge.*" "

Paolo ROMANI

Salvatore SCIASCIA

Franco CARRARO

Antonio d'ALI'

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - Ufficio Legislativo

26.0.3

AS 2629

EMENDAMENTO

Articolo 26

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

"Articolo 12-*bis* (*Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale*) -1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:

"Articolo 99- *bis* (*Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale*)

1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi di risoluzione previste dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di ricapitalizzazione mediante intervento statele di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.

2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 1 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo."

Sen. Calderoli, Sen. Tosato, Sen.ce Comaroli

26.0.4

AS 2629

Emendamento

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Articolo 26 –bis

(Limite ai compensi dei dirigenti e degli amministratori con deleghe degli istituti di credito che ricorrono al sostegno pubblico)

1. L'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori con deleghe delle banche di cui all'art.1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Per gli amministratori con deleghe delle banche di cui al comma precedente, non possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente dopo la medesima data.

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

26.0.5

AS. 2629 EMENDAMENTI

Dopo l'art. 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative)

1. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con proprio decreto disposizioni volte a garantire la separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, che operano nei mercati finanziari attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere.

2. Il predetto decreto vieta, altresì, ai rappresentanti, ai direttori, ai soci di riferimento e agli impiegati delle banche d'affari, alle banche d'investimento, alle società di intermediazione mobiliare e in generale a tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali."

BOTTICI, AIROLA

Bottici

26.0.6

AS 2629

EMENDAMENTO

Articolo 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«26-*bis* (*Tassi di interesse*) - 1. Al fine di contenere l'insolvenza dei debitori degli istituti di credito, il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

«1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.»

TOSATO
COMAROLI

26.0.7

EMENDAMENTI A.S. 2629

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

26-bis
(Divieto di vendite allo scoperto)

1. A far data dal 1° marzo 2017 è vietato far uso di vendite allo scoperto di strumenti finanziari quotati in mercati finanziari disciplinati dalla normativa della Repubblica.

BOTTICI, AIROLA

26.0.8

AS 2629

EMENDAMENTO

Articolo 26

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

"Articolo 26-*bis* (*Delitto bancario contabile)* – 1. Dopo l'articolo 137 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 137 –*bis* (*Delitto bancario contabile)* – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa."

Sen. Tosato, Sen.ce Comaroli

26.0.10

AS 2629

EMENDAMENTO

Articolo 26

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

"Articolo 26-*bis* (*Delitto bancario patrimoniale)* – 1. Dopo l'articolo 137 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 137 –*bis* (*Delitto bancario patrimoniale*) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa."

Sen. Tosato, Senice Comaroli

26.0.9

AS. 2629 EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

1. La presente norma riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore con lo scopo di ampliare le conoscenze dei cittadini per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato, tramite la promozione e realizzazione di progetti su tale materia.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

3. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

5. Ai fini di cui al presente articolo, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dicembre dell'anno precedente.

AIROLA, BOTTICI

Airola

26.0.11

AS 2629

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente

Art. 26-bis
(Disciplina delle sofferenze leasing)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "*di beni*", sono inserite le seguenti: "*, di crediti*";
b) al comma 3
   1. dopo le parole "*locazione finanziaria*", sono inserite le seguenti "*, anche rivenienti da contratti risolti,*";
   2. al comma 3, dopo le parole "*formalità o annotazione*", sono inserite le seguenti "*e senza assumere autonoma rilevanza*";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente "*7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109, in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 e in favore degli OICR italiani*".

2. La cessione congiunta dei rapporti giuridici rivenienti da un contratto di locazione finanziaria, ancorché risolto, e dei beni oggetto del medesimo contratto è soggetta unitariamente alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633".

BARANI, LONGO

Relazione illustrativa

La proposta emendativa intende rimuovere l'attuale blocco delle operazioni di cessione dei Non performing leasing con un intervento nel TULB nel senso di prevedere nell'ambito di applicazione delle cessioni in blocco di cui all'art.58:

- i rapporti giuridici costituiti dall'insieme dei diritti ed obblighi derivanti da contratti di leasing risolti e dai sottostanti beni di proprietà della società di leasing;
- gli OICR italiani tra i soggetti cessionari delle cessioni in blocco di crediti performing e non performing di banche e di intermediari finanziari.

In ultimo si propone di disciplinare il regime fiscale della cessione dei diritti e delle obbligazioni nascenti dalla risoluzione dei contratti di leasing assoggettandola al regime di imponibilità IVA.

L'art. 58 del testo unico delle leggi bancarie (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385) disciplina la cessione in blocco dei rapporti giuridici a banche e a intermediari finanziari previsti dall'art.106 del TULB.

26.0.12

EMENDAMENTO

AS.2629

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis

(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385)

L'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 è sostituito dal seguente:

"Art.137 - *Mendacio e falso interno.* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione da uno fino a 5 anni e con la multa da euro 10.000 fino a euro 50.000. Le medesime sanzioni si applicano nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, si applicano le medesime pene di cui al comma 1 ."

AIROLA, BOTTICI

26.0.13

A.S. 2629

ART.26

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente articolo 26-bis:

"Articolo 26-*bis*

(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al comma 1-*bis,* primo periodo:

a) le parole "fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti "da un anno e sei mesi a quattro anni";

b) le parole "fino ad euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti " da euro 1.000 a euro 100.000".

2. Al comma 1-*bis,* il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Alle stesse pene soggiace chiunque fornisce le notizie o i dati falsi ad un intermediario finanziario.";

3. Al comma 2, le parole "sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329" sono sostituite dalla seguenti: "sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 100.000".

RICCHIUTI, GUERRA

26.0.14

AS 2629

EMENDAMENTO

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

"Articolo 26-bis

(Modifiche al decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3)

1. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al termine eventualmente indicato nello statuto."

GIOVANARDI

26.0.15

EMENDAMENTI A.S. 2629

Dopo l'articolo 26, inserire i seguenti:

Art. 26-bis

(Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati ai sensi dell'articolo 27 del presente provvedimento. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo."

Art. 26-ter

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, dopo il comma 861, aggiungere il seguente: "861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 secondo le seguenti modalità:

a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2 vengono corrisposte obbligazioni di pari valore nominale, con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;

b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1 vengono corrisposte obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 % del valore nominale dei titoli originari;

c) ai possessori di azioni vengono corrisposti strumenti warrant le cui caratteristiche sono da definire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla entra in vigore della presente legge, e il cui rendimento finanziario deve risultare collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine, facenti capo ad una delle seguenti banche: Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

2. I risparmiatori che accedono al rimborso forfettario dell'80% del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, allo schema di ristoro oggetto della proposta ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20% del valore nominale del proprio investimento.

26.0.16

%

3. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

4. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti le rinuncia alla procedura arbitrale come prevista dal comma 858 nonché ad ogni altra pretesa giudiziale.

AIROLA, BOTTICI

%

26.0.16

EMENDAMENTI AS. 2629

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

All'articolo 35, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente: "E' fatto obbligo ai commissari speciali, sentito il comitato di sorveglianza, di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2393-bis e 2934 del codice civile."

BOTTICI, AIROLA

Bottici

26.0.17

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

1. All'articolo 35, terzo comma, primo periodo, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: "*previa autorizzazione della Banca d'Italia*" sono soppresse.»

SUSTA

26.0.18

AS 2629

EMENDAMENTO

ART. 26

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 al comma 1 è aggiunto in fine il

"Laddove la società veicolo venga specificatamente costituita per amministrare e valorizzare i crediti deteriorati acquistati delle banche di cui all'art. 1 del decreto legge del 22/11/2015, n° 193, la società veicolo stesso dovrà affidare – almeno fino a che le banche in parola saranno di proprietà dell'Ente di Risoluzione stesso – la gestione di tale attività direttamente alle banche da cui tali crediti deteriorati hanno avuto origine. "

CERONI

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

26.0.19

A.S 2629
Emendamento
Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis
(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 del 2015, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: *"g-bis) i contributi previdenziali degli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103."*»

Turano

TURANO

26.0.20

AS 2629

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«ART. 26-*BIS*
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135)

«All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, dopo la lettera *b)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*b-bis*. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: 10-*bis*. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta provvedimenti normativi connessi al recepimento della disciplina dell'Unione europea in materia di revisione legale dei conti, di cui alla Direttiva 2014/56/UE e al Regolamento (UE) n. 537/2014, con particolare riferimento all'esercizio delle opzioni ivi previste".

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

SEN. FRAVEZZI

26.0.21

Art. 26

Emendamento presentato dal Senatore Tremonti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ARTICOLO UNICO

26-bis

1. "In applicazione dell'art. 47, primo comma, della Costituzione gli interventi per la tutela del risparmio disposti con il presente Decreto sono uniformemente estesi, a valere sul Fondo di cui all'art. 24, a tutti i casi di crisi bancaria previsti dall'art. 6, Legge 24 dicembre 2012, n. 243".

(TREMONTI)

26.0.22

AS 2629

EMENDAMENTO

ARTICOLO 26

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" ART. 26-*bis*.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla nomina di propria competenza dei componenti dei consigli di amministrazione delle banche nelle quali detiene partecipazioni, previa acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia."

Antonio d'Alì

26.0.23

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - GRUPPO
Ufficio Legislativo

A.S:2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis

1. Il pagamento di somme riferite a debiti maturati anteriormente al 31 dicembre 2016 a carico di società cooperative esercenti il credito, che abbiano esclusiva sede in una delle città comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, verso uno degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legge, è sospeso fino al 31 dicembre 2018.

CARDINALI

Cardinali

26.0.24

A.S. 2629
Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26

1."Dopo l'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti commi:

12 bis. Il Fondo può altresì rilasciare garanzie e/o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), di Coni Servizi S.p.A. e delle federazioni sportive nazionali (FSN) a favore di organismi organizzatori di manifestazioni sportive o, nel caso di controgaranzia, a favore di un istituto di credito garante, per attività finalizzate allo svolgimento di competizioni internazionali di rilevante interesse pubblico, che prevedano altresì stanziamenti o garanzie dello Stato. Il rilascio delle garanzie e/o controgaranzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13.

12 ter. Per le finalità di cui al comma precedente, e segnatamente per la realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP, nel periodo 2017-2027, la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato".

Turano

Turano

26.0.25

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 65, dopo le parole: «escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento» inserire le seguenti: «e le società di intermediazione mobiliare».
2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento» inserire le seguenti: «nonché dalle società di intermediazione mobiliare».
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Del Barba

DEL BARBA

26.0.26

AS 2629

EMENDAMENTO

ART. 26

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

1. **All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, al comma 844, sono aggiunti i seguenti periodi:**

"Contestualmente alla sottoscrizione da parte del Fondo nazionale di risoluzione del capitale sociale delle nuove banche di cui al precedente comma 2, saranno emessi anche dei warrant gratuiti da abbinare gratuitamente in ragione un warrant per ogni azione posseduta dagli azionisti ordinari delle banche cadute in risoluzione. Tali Warrant saranno denominati rispettivamente "Nuova Banca delle Marche S.p.A, 2017-2021 "Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A 2017-2021", Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. 2017-2021<" e "Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. 2017-2021", avranno scadenza il 31/12/2021 e daranno titolo agli azionisti delle banche in risoluzione di partecipare all'aumento di capitale che sarà deciso dai soci ordinari delle nuove banche alle condizioni e nel rispetto delle modalità autorizzate dalla Banca d'Italia, dalla Consob e da ogni enti interesso alle autorizzazioni di specie. "

CERONI

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - Ufficio Legislativo

26.0.27

AS 2629

Emendamento

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis

(Modifiche al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59)

1. Al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, come convertito dalla legge n. 119 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, in fondo, sopprimere le seguenti parole: "nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi";

b) all'articolo 9, comma 1, le parole: "entro la data del 12 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 ";

c) all'articolo 9, comma 3, le parole: "pari all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento" ;

d) all'articolo 9, comma 6, le parole: "entro sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

e) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Misure a favore degli azioni delle banche in liquidazione)

1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione *warrant* convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto."

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

26.0.28

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26 -bis

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; i parenti entro il primo grado in possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), a seguito di trasferimento con atto tra vivi,»;

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

Mattesini

26.0.29

EMENDAMENTI A.S. 2629

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis
(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. Al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) "investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbiano acquistato, anche a titolo gratuito, azioni delle Banche in liquidazione ovvero siano stati beneficiari di atti di donazione aventi ad oggetto le medesime azioni; "

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis
(Emissione di strumenti finanziari warrant)

1. La Nuova Banca emette strumenti finanziari *warrant* per gli investitori azionisti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis).
2. Gli strumenti finanziari *warrant* di cui al comma 1 hanno un valore nominale pari al valore delle azioni alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione e sono privi di diritti di voto.
3. L'emissione degli strumenti finanziari *warrant* per gli investitori azionisti è a titolo gratuito.

AIROLA, BOTTICI

26.0.30

EMENDAMENTI A.S. 2629

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis
(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.)

1. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "entro la data del 12 giugno 2014 e";
   b) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
   b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro."

c) il comma 2 è soppresso.

d) al comma 6 le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017"

2. All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), le seguenti parole: "nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi" sono soppresse;
   b) alla lettera f), le seguenti parole: "nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;" sono soppresse.

AIROLA, BOTTICI

Airola

26.0.31

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26 -bis

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano posseduti da due o più contitolari, ai fini della erogabilità dell'indennizzo forfettario, i limiti di cui alle lettere a) e b), si intendono riferiti a ciascun investitore cointestatario del dossier titoli. L'indennizzo forfettario è comunque erogato anche nel caso in cui uno dei contitolari si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ».

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

Mattesini

26.0.32

A.S. 2629

Emendamento

Art.26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« *Art. 26* - bis

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: << a 100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti:<< a 200.000 euro>>;

b) alla lettera b), le parole:<< 35.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti:<< 70.000 euro>>.

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

26.0.33

A.S. 2629

Emendamento

Art.26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« *Art. 26-bis*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, la lettera b) è soppressa. »

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

26.0.34

AS 2629

EMENDAMENTO

ART. 26

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

1. **All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **al comma 1, lettera b), le parole "35.000 euro" sono sostituite con le parole "40.000 euro";**
b) **al comma 2, la lettera b) è soppressa.**

2. **Il termine per la presentazione delle domande per accedere al Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fissato al 30 settembre 2017."**

CERONI

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - GRUPPO
Ufficio Legislativo

26.0.35

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« *Art. 26* -bis

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera b), le parole: « 35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« 40.000 euro».

Fabbri

FABBRI, MATTESINI, BERTUZZI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

26.0.36

A.S. 2629

Emendamento

Art.26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« *Art. 26* -bis

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, la lettera b) è soppressa. »

Fabbri

FABBRI, MATTESINI, BERTUZZI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

26.0.37

A.S. 2629

Emendamento

Art.26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« *Art. 26* - bis

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera b), le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto», sono sostituite dalle seguenti: «il valore di rimborso».

FABBRI, MATTESINI, BERTUZZI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

26. 0.38

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« *Art. 26* -bis

1. All'articolo 9, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. In presenza di parenti entro il primo grado in possesso, a seguito di successione, degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), le condizioni di patrimonio mobiliare o di reddito cui fare riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si intendono riferite al ''de cuius'' al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto degli strumenti medesimi».

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

Bertuzzi

26.0.39

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

<< *Art. 26-bis* bis

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno2016, n. 119, le parole:<< pari all'80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti:<< pari al 95 per cento>>.

2. I soggetti che hanno ottenuto il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno2016, n. 119, nella misura dell'80 per cento, possono presentare istanza di rimborso per il raggiungimento della soglia del 95 per cento di cui al comma 1. >>

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

Bertuzzi

26.0.40

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis

<<1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole:<< entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti:<< entro il 31 dicembre 2017>>

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

Mattesini

26.0.41

EMENDAMENTI A.S. 2629

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

« Art. 26-bis
(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All'articolo 9, comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017"
b) sono aggiunte infine le seguenti parole: "per la sola parte oggetto di indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) antecedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito." »

AIROLA, BOTTICI

26.0.42

EMENDAMENTI A.S. 2629

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

« Art. 26-bis
(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All'articolo 9, comma 6), le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2017" ».

AIROLA, BOTTICI

26.0.43

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo26, aggiungere il seguente:

<< Art. 26-bis

<<1-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole:<< entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti:<< entro il 30 giugno 2017>>

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

26.0.44

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

<< *Art. 26* -bis >

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.>>

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI, AMATI, PEZZOPANE, MORGONI VERDUCCI

Mattesini

26.0.45

A.S.2629
Emendamento
Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« "Art. 26-bis

1. All'articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.*";
b) al comma 2, la parola *"annualmente"* è sostituita dalle seguenti: *"per ciascun esercizio di applicazione della disciplina"* e dopo le parole *"e le imposte versate"* sono aggiunte infine le seguenti: *"come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente"*;
c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituti dal seguente: *"Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."* »

TURANO

Turano

26.0.46

AS 2629

EMENDAMENTO

ART. 26

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

1. All'articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.".

b) al comma 2, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina" e dopo le parole "e le imposte versate" sono aggiunte infine le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente".

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituti dal seguente periodo: "Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.".

SCIASCIA
CARRARO
d'ALI'

26.0.47

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - GRUPPO
Ufficio Legislativo

Motivazione

La disposizione proposta modifica la disciplina in materia di esercizio dell'opzione per il versamento del c.d. "canone DTA", introdotto dall'art. 11 del D.L. n. 59 del 2016 al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato, della convertibilità delle DTA in crediti di imposta. In particolare la disposizione:

- la sua efficacia è stabilita a partire dal 1° gennaio del 2016;
- per il primo anno di applicazione viene dunque confermata la piena computabilità nel patrimonio di vigilanza delle DTA convertibili già in sede di primo bilancio infrannuale successivo (semestrale 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
- viene inoltre previsto che il canone debba essere commisurato alla differenza fra DTA e imposte rilevanti risultante al termine dell'esercizio precedente, fermo restando che, per ciascun anno di applicazione della disciplina, l'imputazione dello stesso debba considerarsi di competenza dell'esercizio in cui si procede al relativo pagamento, in quanto da tale esercizio decorrono i relativi effetti ai fini della disciplina di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta e, conseguentemente, della piena computabilità a regime di tali DTA nel patrimonio di vigilanza.
- In sintesi, in questo modo si evita la penalizzazione delle banche italiane rispetto alle banche estere (in particolare spagnole che hanno usufruito dello stesso meccanismo in cui il primo canone è relativo proprio al 2016).
- Pertanto in questo modo si evita per le banche l'obbligo di contabilizzare nel bilancio 2016 sia il canone 2015 sia il canone 2016. La norma proposta non ha impatti sul gettito perché riferita sempre allo stesso imponibile della norma inziale (art. 11 del D.L. n. 59 del 2016).

AS2629

EMENDAMENTO

Art. 26

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<< Art. 26-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.";

b) al comma 2, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina" e dopo le parole "e le imposte versate" sono aggiunte infine le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente":

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituti dal seguente periodo:

"Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435." >>

Sen. Bonfrisco

Bonfrisco

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti
Ufficio Legislativo

26.0.48

AS2629

EMENDAMENTO
ART. 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis

1. All'articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.".

b) al comma 2, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina " e dopo le parole "e le imposte versate" sono aggiunte infine le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente".

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituti dal seguente periodo: "Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.".

NACCARATO

Naccarato

26.0.49

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

<<Art. 26-bis

1. All'articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: << Fino al 31 dicembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti:<< Fino al 31 dicembre 2021>>

Fabbri

FABBRI

26.0.50

AS 2629

EMENDAMENTO

ART. 26

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

1. **All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo il comma 236, sono aggiunti i seguenti:

"236-bis. Limitatamente ai lavoratori di di "Nuova Banca delle Marche S.p.A",Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A ", "Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A." e "Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A.,ed ai sensi dei commi 2 e 3, il contributo, su domanda, è ridotto di un importo pari, per gli assegni aventi decorrenza iniziale nel 2017, nel 2018 e nel 2019 all'85% della somma costituita dall'applicazione ipotetica della misura del trattamento generale di disoccupazione (NASpI) e della relativa contribuzione figurativa, calcolate (con riferimento al singolo lavoratore) secondo le relative norme generali, e, per gli assegni aventi decorrenza iniziale nel 2020 o nel 2021, al 50% della medesima base di calcolo. Riferendosi agli eventuali esuberi di "Nuova Banca delle Marche S.p.A","Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A ", "Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A." e "Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., la-riduzione è ammessa entro un limite massimo complessivo di 2.000 accessi, nel quinquennio in oggetto, all'assegno straordinario e, in ogni caso, sempre limitatamente al caso nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 40 milioni per il 2018, 25 milioni per il 2019, 20 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021. La copertura finanziaria delle conseguenti minori risorse viene posta a carico dell'INPS, il quale provvede altresì al monitoraggio delle domande presentate al fine di garantire il rispetto dei limiti annuali di spesa e del limite numerico suddetti.

236-ter. In caso di partecipazione totalitaria od anche parziale del datore di lavoro al versamento da parte del lavoratore dei contributi definiti da "riscatto", ovvero quelli che possono essere accreditati con riferimento a particolari periodi - espressamente previsti dalla legge - durante i quali non vi è stata attività lavorativa, il datore di lavoro potrà portare a totale deduzione diretta dal reddito imponibile d'impresa. Resta in capo al lavoratore la possibile deduzione dal reddito imponibile limitatamente alle quote di contributi definiti da riscatto che lo stesso lavoratore ha provveduto direttamente a versare. ";

b) al comma 237, sono aggiunti i seguenti periodi:

" Limitatamente ai lavoratori di "Nuova Banca delle Marche S.p.A","Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A ", "Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A." e "Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A.,sempre con riferimento ai due suddetti fondi di solidarietà bilaterali, consente che, per il periodo 2017- 2021, essi corrispondano a color che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi nove anni l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà. Tale beneficio è subordinato al previo versamento, a carico del datore di lavoro ed in favore del fondo, delle relative

26.0.51 a/o

somme nonché all'adozione (secondo la procedura di cui al medesimo comma 4) delle conseguenti modifiche della disciplina dei due fondi.".

CERONI

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

%

26.0.51

AS 2629

EMENDAMENTO

Art. 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Articolo 26-*bis* (***Ristrutturazione del debito degli enti territoriali***)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede:

a) par la quota pari a 43 milioni a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

26.0.52

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) *per la quota pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;*

c) *per la quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017, con decreto del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo del 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.*

Sen. Tosato

%

26.0.52

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018."

TURANO

Turano

26.0.53

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

(Riduzione del peso del debito dei comuni associati in unioni di comuni)

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione."

TURANO

Turano

26.0.54

AS 2629

EMENDAMENTO

Articolo 26

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Articolo 26-*bis* (***Riduzione del peso del debito dei comuni associati in unioni di comuni***)

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione."

Sen. Tosato

26.0.55

AS 2629

EMENDAMENTO

Articolo *26*

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Articolo 26-*bis (Differimento del pagamento rate mutui per i comuni in condizioni di particolare rigidità di bilancio associati in unioni di comuni)* – 1. Per il triennio 2017-19, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019".

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2017, delle dotazioni di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Tosato

26.0.56

A.S. 2629

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni in condizioni di particolare rigidità di bilancio associati in unioni di comuni)

1. Per il triennio 2017-19, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TURANO

Turano

26.0.57

A.S. 2629

Emendamento

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Articolo 26-bis

(Temporanea irrilevanza dei limiti del secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del D.P.R. n. 917/1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate)

"1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

TURANO, DEL BARBA

Turano

26.0.58

AS 2629

EMENDAMENTO

Art. 26

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 26-bis (*Temporanea irrilevanza dei limiti del secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del D.P.R. n. 917/1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate*)

1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 >>

Sen. Bonfrisco

Bonfrisco

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti
Ufficio Legislativo

26.0.54

EMENDAMENTI A.S. 2629

Articolo 27

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente: a) "mediante i dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive".

Conseguentemente:
Sopprimere *il comma 3, dell'articolo 4, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5.*

AIROLA, BOTTICI

Airola

27.1

EMENDAMENTI A.S. 2629

ART. 27

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

"Le anticipazioni di cassa autorizzate ai sensi del presente comma devono essere compatibili con le previsioni del fabbisogno di cassa del settore statale già formulate."

MANGILI, BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BLUGARELLI

27.2

AS 2629

EMENDAMENTO

ARTICOLO 27

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione dettagliata, ogni qualvolta si renda necessario l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa. ***Decorsi sei mesi dall'assegnazione delle risorse di cui al presente decreto-legge, con cadenza semestrale, sino alla conclusione del Piano di ristrutturazione, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione dettagliata sui risultati che le risorse pubbliche hanno determinato per ciascun istituto bancario beneficiario, nonché del loro stato di solvenza.***

Antonio d'Alì

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

27.3

AS 2629

EMENDAMENTO

ARTICOLO 27

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione dettagliata, ogni qualvolta si renda necessario l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto-legge, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa."

Paolo ROMANI

Salvatore SCIASCIA

Franco CARRARO

Antonio d'ALI'

GRUPPO FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

27.4

AS 2629

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

Articolo 27-bis

All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai commi 7-bis e 8-ter introdotti dall'articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis,

1. primo periodo, dopo le parole *"attività bancaria"* sono inserite le seguenti *"e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385"*
2. primo periodo, dopo le parole *"mutui garantiti da ipoteca "* sono inserite le seguenti *"e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria"*;
3. secondo periodo, dopo la parola *"banche"* sono inserite le seguenti *"ed intermediari finanziari"*
4. terzo periodo, dopo la parola *"banche"* sono inserite le seguenti *"e degli intermediari finanziari"*
5. terzo periodo, dopo la parola "mutuo" sono inserite le seguenti *"o della locazione finanziaria"*
6. terzo periodo, dopo la parola "mutuatari" sono inserite le seguenti *"o degli utilizzatori"*
7. quarto periodo, dopo la parola *"banche"* sono inserite le seguenti *"e agli intermediari finanziari"*.

b) al comma 8-ter, dopo la parola "*ipoteca*" sono inserite le seguenti *"o locazioni finanziarie"*.

2. All'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole *"mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari"* sono sostituite dalle seguenti *"mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria"*;

b) al terzo periodo, dopo la parola "mutuatario" sono inserite le seguenti *"o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"*

3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)" ."

BARANI, LONGO

27.0.1

12

AS 2629

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

Articolo 27-bis
(Interpretazione autentica)

1. All'art. 1, comma 921, della Legge dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Alla esazione della maggiore entrata patrimoniale così dovuta e non pagata dagli operatori della filiera, ciascun concessionario, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Dogana e dei Monopoli, provvede mediante ingiunzione conforme all'art. 2, comma primo, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Alla successiva riscossione coattiva delle somme oggetto di ingiunzione si procederà, previa formazione del ruolo da parte del concessionario e vidimazione dello stesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

BARANI, LONGO

27.0.2

Relazione Tecnica

Il **comma 649** della Legge n. 190/2014 ha previsto quanto segue: << (...) è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, **dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi** di cui all'articolo 110,comma 6, del testo unico di cui al decreto 18 giugno 1931, n. 773 (...)>>
Il suddetto comma 649 ha imposto, sottoforma di "**riduzione coattiva dei compensi**", una prestazione patrimoniale aggiuntiva, rispetto a quanto ordinariamente dovuto da tutti i soggetti della filiera degli apparecchi da intrattenimento sulla base delle leggi vigenti e delle concessioni in essere.
Inoltre, il Legislatore con il **comma 921** Legge n. 208/2015 ha stabilito che il suddetto comma 649 deve essere interpretato: << nel senso che **la riduzione su base annua ... dei compesi** dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, del TULPS, **si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso**, sulla base dei relativi accordi contrattuali...>>
Stando così le cose, per poter procedere col proficuo recupero da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme non ancora versate dalla Filiera ai Concessionari, la predetta Agenzia conferirà un'apposita delega di funzione ai Concessionari al fine di legittimare questi ultimi, in nome e per conto dell'Agenzia, al ricorso al procedimento di cui agli artt. 1 e ss. Del R.D. 14.04.1910 n. 639.
Il procedimento previsto dal citato RD n. 639/1910 ha natura giuridica di atto amministrativo che, **cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto,** è immediatamente esecutivo, per cui garantisce tempi di esazione celeri superando le lungaggini del decreto ingiuntivo. Per tali motivi dunque si propone di approvare l'emendamento proposto.

8

Atto Senato 2629 – Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

ART.27

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, la relativa funzione può essere affidata a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di comprovata affidabilità, che siano dotate di elementi di qualificazione professionale dell'impresa e dei propri dipendenti, e che aderiscano ai codici di condotta definiti dall'associazione di categoria in accordo con le principali associazioni a tutela dei consumatori.

5-ter. L'affidamento della funzione di recupero crediti di cui al comma precedente, da svolgersi senza alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte delle predette società, riguarda i crediti pecuniari degli enti locali, comprensivi di accessori per interessi e sanzioni e con esclusione di quelli contributivi: a) certi, liquidi ed esigibili; b) la cui riscossione non sia stata contestualmente affidata alle società di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo n.446 del 15 Dicembre 1997, o all'ente di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge n.193 del 22 Ottobre 2016, convertito in legge n.225 del 1° Dicembre 2016; c) di modesta entità per singola posizione debitoria, definiti tali da apposita disposizione dell'ente.

5-quater. Le attività che gli enti locali affidano alle società di recupero crediti per conto terzi, si esplicano in attività di mero supporto e strumentali alla gestione dei tributi e delle entrate locali, finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. L'azione di sollecitazione consiste in contatti telefonici, epistolari, telematici o domiciliari con l'obbligato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Restano in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive specifiche.

5-quinquies. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti princìpi:

27.0.3

a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;
b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;
c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;
d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

5-sexies. L'affidamento di cui ai commi 462-bis e 462-ter non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, al netto delle spese individuate dall'ente a titolo di ristoro per mancato pagamento.

6-septies. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro per mancato pagamento rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico."

RICCHIUTI

27.0.3

AS 2629

Emendamento

Art. 27

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 27-bis

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

27.0.4

AS 2629

Emendamento

Art. 27

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 27-bis

(Riduzione del peso del debito dei comuni associati in unioni di comuni)

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

27.0.5

AS 2629

Emendamento

Art. 27

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 27-bis

(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni in condizioni di particolare rigidità di bilancio associati in unioni di comuni)

1. Per il triennio 2017-19, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019".
2. *All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019.*

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia Vacciano

27.0.6

EMENDAMENTO
ART. 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

LONGO

Relazione

Per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato del 2 e del 15 dicembre 2016, è stata parzialmente sospesa l'efficacia delle disposizioni della Banca d'Italia attuative della riforma delle banche popolari (Circolare n. 285/2013, 9° aggiornamento), e sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa. Conseguentemente ne è derivato uno scenario di profonda incertezza che incide pesantemente sul quadro di regole concernenti il processo di trasformazione della società da cooperativa a s.p.a., tanto da risultare paralizzante sia per le determinazioni dei soci, sia per quelle delle società interessate. Infatti, gli adempimenti richiesti per l'ordinato processo di trasformazione delle società risultano significativamente condizionati da incertezze e problematiche applicative, con riflessi paralizzanti in funzione dei rischi di contenzioso ipotizzabili; dall'altro lato, si rende estremamente difficile, se non impossibile, per i soci delle banche popolari non ancora trasformate, assumere qualsiasi determinazione consapevole sulle scelte da operare in assemblea, sia in relazione alle modalità di esercizio del diritto di recesso e rimborso delle azioni, sia alla possibilità di costituire una holding cooperativa.
In conseguenza, in linea con la pronuncia del Consiglio di Stato del 15.12.2016, che ha sospeso il termine per l'adeguamento fino al successivo sviluppo del procedimento contenzioso, risulta dunque necessaria, in un'ottica di tutela sia della stabilità del sistema bancario sia dei diritti soggettivi dei soci ed azionisti delle banche interessate, la proroga per un congruo periodo di tempo del termine per lo svolgimento delle assemblee e il completamento del processo di trasformazione societaria previsto.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

28.0.1

EMENDAMENTO
ART. 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

28-bis. "All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, dopo le parole "*8 miliardi di euro*" inserire le seguenti: ""*se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati*".".

LONGO

Relazione

Con l'emendamento si interviene sulla previsione relativa alla la soglia dimensionale fissata per il mantenimento dello status di banca popolare cooperativa.
Al riguardo, la soglia di 8 miliardi di euro per il mantenimento di tale status non trova riscontro in alcuna normativa esistente, primaria o secondaria, nazionale o internazionale. L'unica soglia prevista dalla normativa comunitaria, è quella pari a 30 miliardi di euro, utilizzata per individuare le banche "significative" dall'art. 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 che attribuisce alla BCE (Banca Centrale Europea) la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. La stessa Banca d'Italia, nelle Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche, di cui alla Circolare n. 285/2013 e successivi aggiornamenti, fa riferimento alla soglia dei 30 miliardi di euro per individuare le banche di maggiori dimensioni mentre classifica come banche "intermedie" quelle con attivo inferiore alla predetta soglia.
Mantenere il limite di 8 miliardi di euro, potrebbe inoltre ostacolare il consolidamento fra le banche popolari che singolarmente non attingono tale soglia e che potrebbero essere, da una parte, indotte a non percorrere le auspicate ipotesi di razionalizzazione, dall'altra, costrette a ridurre le erogazioni creditizie per non superare la soglia e dover rinunciare all'essere cooperative, impedendo così il raggiungimento di un livello di attivo più idoneo per la massima efficienza collegata alla dimensione.
L'innalzamento della soglia risulta dunque in linea anche con lo spirito della Riforma, consentendo la ulteriore razionalizzazione del sistema in un'ottica di rafforzamento patrimoniale e mantenendo al contempo la pluralità dei modelli societari per l'esercizio dell'attività bancaria, pacificamente ritenuta garanzia di maggiore resilienza del sistema economico-patrimoniale.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

28.0.2

Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente capo:

"CAPO IV-bis

Art. 28-bis

Per il triennio 2017-19, i comuni di popolazione non superiore a 10 mila abitanti che alla data del 30 giugno 2017 partecipino ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario, nel caso in cui l'incidenza percentuale del proprio debito complessivo sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, considerata sommando il rimborso annuale di prestiti di qualsiasi tipo e il valore dei relativi interessi sia superiore al dodici per cento, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019".

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019.

LONGO EVA

Motivazione

Al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi comunali si introduce la possibilità per i comuni in gestione associata tramite unionedi posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui l'onere per il rimborso di debiti (rimborso capitale ed interessi) incida sul complesso delle entrate correnti in misura superiore al 12%..

Con la norma in questione, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2017 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2018 nel secondo anno successivo.

La norma necessita di copertura, nella misura della maggior quota di interessi derivante dal differimento dei pagamenti.

28.0.3

Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente capo:

"CAPO IV-bis

Art. 28-bis

1. Negli anni 2017-2018, i comuni che alla data del 30 giugno 2017 partecipano ad unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui, l'emissione di prestito obbligazionario, l'utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazioni o di avanzi di amministrazione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che l'invarianza o la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di estinzione anticipata di cui al presente articolo possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

LONGO E.

Motivazione

Il peso del debito comunale rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che ostacola il rilancio degli investimenti.
L'art. 9-ter nel dl 113/2016, che istituisce un fondo finalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenta un importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia di essere un'occasione mancata per due distinti ordini di motivi.
In primo luogo, è alto il rischio di incapienza del Fondo a causa del mancato recepimento di una proposta formulata dall'ANCI che mirava ad estendere anche ai Comuni la norma per la ristrutturazione del debito già prevista per le regioni (art. 45 del dl 66/2014). Tale previsione avrebbe infatti consentito di estinguere significative quote di debito delle città di maggiori dimensioni, che rischiano invece di assorbire gran parte dello stanziamento previsto.

28.0.4

5

Emendamento
Art. 28

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente capo:

"CAPO IV-bis

Art. 28-bis

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.

LONGO E

28.0.5

Motivazione

La ristrutturazione del debito degli enti locali di cui alla presente proposta punta ad estendere le previsioni riguardanti le Regioni di cui all'art. 45 del dl 66/2014.

A.S. 2629

Emendamento

Art. 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis

1. Al decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:<< g) le operazioni di trasferimento di denaro contante operate dai raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile1997, n. 135;

b) all'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:<< 2. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g), osservano gli obblighi di cui al comma precedente nell'ambito dello svolgimento delle attività professionali di trasferimento di contanti inerenti la cosiddetta cassa-nave, secondo le modalità fiscali fissate dall'articolo 39, commi 1 e 5.>>

RANUCCI

28.0.6